


**PIANO GENERALE DEGLI
IMPIANTI PUBBLICITARI E
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

COMUNE DI PIACENZA



**NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE**



INDICE

TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 – Finalità ed elaborati costitutivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni	3
Art. 2 – Attuazione del Piano	4
Art. 3 – Campo di applicazione	4
Art. 4 – Rapporti tra le norme previste dalle presenti NTA e le norme di legge	4
Art. 5 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato	5
Art. 6 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari dentro il centro abitato	5
Art. 7 – Occupazione dei marciapiedi, limiti della carreggiata	6
Art. 8 – Installazioni in aree tutelate dal D.lgs. n.42/2004	7
Art. 9 – Divieti	8
Art. 10 – Ambiti di intervento	9
Art. 11 – Mezzi pubblicitari	10
Art. 12 – Tipologia dei messaggi	12
TITOLO II – PUBBLICITÀ ORDINARIA	13
Art. 13 – Definizione di pubblicità ordinaria	13
Art. 14 – Durata dei mezzi pubblicitari	13
Art. 15 – Arredo Urbano – Impianti pubblicitari di servizio	13
Art. 16 – Requisiti generali degli impianti e dei messaggi per la pubblicità ordinaria	14
Art. 17 – Requisiti tecnici degli impianti per la pubblicità ordinaria	15
TITOLO III – PIANO DELLE AFFISSIONI	16
Art. 18 – Campo di Attuazione	16
Art. 19 – Prescrizioni ubicative	16
Art. 20 – Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo	17
Art. 21 – Piani e studi di arredo urbano	17
Art. 22 – Occupazione di marciapiedi	17
Art. 23 – Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche	17
Art. 24 – Modalità di installazione	19
Art. 25 – Effettuazione delle affissioni dirette	19
TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE	19
Art. 26 – Autorizzazione ad installare i mezzi pubblicitari	19
Art. 27 – Richiesta di autorizzazione per mezzi pubblicitari permanenti	21
Art. 28 – Richiesta di autorizzazione per mezzi pubblicitari temporanei	22



Art. 29 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione	22
Art. 30 – Targhetta di identificazione	23
Art. 31 – Revoca	23
Art. 32 – Decadenza	24
TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI	24
Art. 33 – Vigilanza	24
Art. 34 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada	24
Art. 35 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento	25
Art. 36- Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi	25
Art. 37 - Ripristino dello stato dei luoghi	26
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	26
Art. 38 – Supporti provvisori	26
Art. 39 – Mezzi pubblicitari esistenti	26
Art. 40 – Entrata in vigore e abrogazione norme regolamentari vigenti	27
Art. 41 – Norme finali	27

Allegato “A”: le presenti NTA;

Allegato “B”: (.1) Tavola planimetrica denominata “Quadro Unione” in scala 1:15000, contenente l’unione delle tavole planimetriche di dettaglio – (.2) Tavola planimetrica denominata “Ambiti d’Intervento” contenente la delimitazione degli Ambiti di intervento – (.3) Tavole planimetriche di dettaglio dalla 1 alla 25 in scala 1:2000, contenenti le posizioni degli impianti pubblicitari

Allegato “C”: Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con abaco delle distanze

Allegato “D”: (.1) Elenco impianti di Pubblica Affissione



TITOLO I – NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Finalità ed elaborati costitutivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni (di seguito richiamato per brevità come “Piano” o “PGIP”) del Comune di Piacenza è redatto secondo i criteri dettati dal vigente *“Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale”*, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n.6 del 08/02/2021 e s.m.i., ai sensi e per l’effetto dell’art. 1, commi da 816 a 847 della Legge n.160 del 27/12/2019 (di seguito richiamato per brevità Regolamento CUP), nonché nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada) e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). Il Piano si articola nelle presenti “Norme Tecniche di Attuazione” e negli allegati di cui al successivo comma 5.
2. Il PGIP disciplina la quantità, la distribuzione sul territorio e la tipologia dei mezzi pubblicitari, in relazione alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.
3. La finalità del PGIP è quella di procedere al riordino degli impianti pubblicitari, così come classificati dall’art. 23 del D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i e dall’art. 47 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. e di disciplinare i criteri e le modalità per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari, al fine di conformare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della quantità estetica e funzionale dell’ambiente urbano.
4. Obiettivo preminente del Piano risulta pertanto quello di armonizzare l’inserimento dei mezzi pubblicitari nel contesto urbano.
5. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari si compone dei seguenti allegati:
 - a) Allegato “A”: le presenti NTA;
 - b) Allegato “B”: (.1) Tavola planimetrica denominata “Quadro Unione” in scala 1:15000, contenente l’unione delle tavole planimetriche di dettaglio – (.2) Tavola planimetrica denominata “Ambiti d’Intervento” contenente la delimitazione degli Ambiti di intervento – (.3) Tavole planimetriche di dettaglio dalla 1 alla 25 in scala 1:2000, contenenti le posizioni degli impianti pubblicitari;
 - c) Allegato “C”: Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con abaco delle distanze;
 - d) Allegato “D”: (.1) Elenco impianti di Pubblica Affissione;



Art. 2 – Attuazione del Piano

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, unitamente al *“Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale”* ha lo scopo di disciplinare la collocazione degli impianti pubblicitari nel territorio del Comune di Piacenza nonché le procedure per il rilascio della relativa autorizzazione.
Esso contiene criteri e condizioni per la messa in opera e localizzazione di nuovi mezzi pubblicitari, e, a seguito del censimento degli impianti affissionistici in atto, a definire le regole per la loro regolarizzazione, qualora necessaria.
2. La pubblicità che può essere autorizzata nel territorio comunale è quella effettuata per mezzo dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 11, nonché quella effettuata per mezzo delle Pubbliche Affissioni e delle Affissioni Dirette.

Art. 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del Piano disciplinano i mezzi della comunicazione pubblicitaria per messaggi di pubblicità ordinaria e delle pubbliche affissioni, come definiti ai successivi TITOLO II e TITOLO III.
2. Con particolare riguardo alle insegne di esercizio, si rimanda a specifici e separati Regolamenti Comunali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 42 – Norme finali.
3. La segnaletica direzionale installata ai sensi dell’art. 134 commi a), d), ed e) del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., non è considerata “mezzo pubblicitario”; pertanto l’utilizzo di questo tipo di segnaletica non è regolamentato dalle presenti NTA, ma esclusivamente da quanto previsto dal D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Art. 4 – Rapporti tra le norme previste dalle presenti NTA e le norme di legge

1. In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Piano e quelle di cui alla vigente legislazione sovraordinata in materia, prevale quest’ultima.

Art. 5 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato

1. Fuori dal centro abitato, è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 11, nel rispetto di quanto previsto dalle presenti NTA e a condizione che le caratteristiche di tali mezzi siano conformi a quanto previsto dal D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e dagli articoli 49 e 50 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.



Art. 6 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari dentro il centro abitato

1. All'interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 23 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed in deroga a quanto previsto dai commi 4 e 6 dell'art. 51 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., è autorizzabile il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 11.
2. Per la valutazione di conformità dei mezzi pubblicitari, sono ammesse tolleranze del 5% (cinque per cento) relativamente al rispetto delle distanze previste dal "Disciplinare per la collocazione dei mezzi pubblicitari con l'abaco delle distanze", allegato sub. "C".
3. Per la collocazione all'interno del centro abitato, è comunque fatto salvo quanto stabilito nei successivi articoli in merito alle caratteristiche delle varie tipologie dei mezzi pubblicitari e quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
4. È vietata la collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 11 nei seguenti punti:
 - a) In corrispondenza delle intersezioni stradali, con l'eccezione per le insegne di esercizio che non siano collocate su palo;
 - b) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
 - c) Sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - d) Sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - e) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza ed altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento.
5. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari di cui al successivo art. 11 dovrà inoltre essere effettuato nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a) Devono essere rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - b) Devono essere collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti, ove consentito;
 - c) Non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
 - d) Non devono generare confusione con la segnaletica stradale per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione, ovvero renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia;
 - e) Non devono arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre la loro attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione, non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide, inoltre non possono essere rifrangenti né produrre abbagliamento;
 - f) Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.



6. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti NTA si rimanda a quanto previsto dal D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
7. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico del presente Piano.

Art. 7 – Occupazione dei marciapiedi, limiti della carreggiata

1. L'occupazione dei marciapiedi per l'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto previsto all'Art. 20 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
2. All'interno del perimetro del Centro Abitato, l'occupazione dei marciapiedi per l'installazione dei mezzi pubblicitari è consentita nel rispetto di quanto previsto al comma 3 dell'Art. 20 del D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. e di quanto previsto al comma 4 dell'Art. 51 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i., purché l'asse del palo sia posto in allineamento con i pali pubblici e/o con quelli di altri impianti esistenti. Il cordolo di coronamento del marciapiede, ove presente, deve restare inalterato e non deve essere interessato dall'installazione del palo. In assenza di marciapiede il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve avvenire nel rispetto della distanza di 1,5 metri dalla corsia di marcia.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari deve essere effettuata in modo da non costituire intralcio o impedimento alla circolazione dei pedoni e delle persone con ridotta capacità motoria; tali impianti devono essere posizionati in modo tale che la parte di marciapiede libera da esso abbia larghezza non inferiore a 1,5 metri. Per impianti da posizionarsi su marciapiedi aventi larghezza pari o inferiore a 1,5 metri, la parte libera da esso non potrà essere inferiore a 1,2 metri.

Per le fattispecie di cui al presente comma non si applicano le tolleranze di cui al precedente art. 6 comma 2.

Art. 8 – Installazioni in aree tutelate dal D.lgs. n.42/2004

1. Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n.42/2004, sugli edifici e nelle aree tutelate è consentito installare mezzi pubblicitari previo ottenimento del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.
2. Lungo le strade e in corrispondenza di luoghi tutelati da Decreti Ministeriali (vincoli paesaggistici) e dall'art. 142 del D.lgs. n.42/2004, dovranno essere rispettati i seguenti limiti:
 - a) Per mezzi pubblicitari fissi con dimensioni uguali o maggiori a 18 metri quadrati, è necessario l'ottenimento di autorizzazione Paesaggistica, come da disposizione di legge dell'art.146 del D.lgs. n.42/2004;



b) Per i mezzi pubblicitari di dimensioni inferiori a 18 metri quadrati, è necessario ottemperare come di seguito, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 31/2017:

- Previa domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata da parte del privato al Comune di Piacenza, possono essere poste in opera tipologie e impianti come descritti alla Voce B.36 dell'elenco allegato al D.P.R. n.31/2017 (*B.36 – posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq., ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate*);

- Previa comunicazione da parte del privato al Comune di Piacenza, con Richiesta in calce al D.P.R. n.31/2017 possono essere posti in opera tipologie e impianti come descritti nella Voce A.23 (*A.23 – installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dell'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile*);

c) Per l'installazione di tutti gli altri arredi urbani che non rientrano nelle categorie sopra citate, è necessario ottemperare come di seguito, secondo quanto disposto dal D.P.R. n.31/2017 :

-Previa domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata da parte del privato al Comune di Piacenza possono essere poste in opera tipologie e impianti come descritti alla Voce B.12 dell'elenco allegato al D.P.R. n. 31/2017 (*B.12 – interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione*);

- Previa comunicazione da parte del privato al Comune di Piacenza, con Richiesta in calce al D.P.R. n. 31/2017, possono essere adeguati e rinnovati tipologie e impianti come descritti nella Voce A.10 (*A.10 – opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti e dei caratteri tipici del contesto locale*).

Art. 9 – Divieti

1. Le prescrizioni di cui al presente articolo integrano i divieti previsti dalla normativa vigente in materia di pubblicità, con particolare riguardo al d.lgs. n .285 del 30/04/1992 e s.m.i. ed al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.



2. Ai sensi del comma 1 dell'Art. 23 del d.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare cartelli, manifesti e impianti di pubblicità o propaganda, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possano renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero recare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque impedimento alla circolazione di persone invalide. Sono altresì vietati i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e la pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento.
3. È vietata l'installazione di cartelli o di altri impianti di pubblicità su aiuole e/o rotonde spartitraffico. L'installazione di cartelli od altri impianti di pubblicità recanti il nome dello "sponsor" del verde pubblico o di altri manufatti (che si assume l'onere di eseguire su aiuole e/o rotonde spartitraffico i lavori di manutenzione o restauro necessari a garantire il decoro e l'estetica), può essere consentita dall'Amministrazione in deroga alle limitazioni previste dall'Art. 51 comma 4 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i. conformemente a quanto previsto dal c. 7 bis dell'art. 23 d.lgs.285/92.
Nell'ambito della procedura di sponsorizzazione o di altre procedure di partenariato, potrà essere consentita l'installazione di cartelli aventi determinate dimensioni e caratteristiche estetiche e recanti il nome dello "sponsor" del verde pubblico o di altri manufatti. Il mezzo pubblicitario installato deve comunque avere caratteristiche idonee a non ostacolare la visibilità dei segnali stradali, a non arrecare intralcio o disturbo visivo ai conducenti dei veicoli e avere dimensioni non superiori a cm. 40x30 (base per altezza) per ciascun cartello od impianto e, complessivamente, la superficie di 1mq per ciascuna area verde o rotonda. In queste situazioni l'accordo da stipularsi con il Comune sostituisce il provvedimento autorizzativo/concessorio necessario per installare mezzi pubblicitari nonché la dichiarazione ai fini del Canone Unico Patrimoniale.
4. In riferimento all'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, si rimanda a quanto stabilito dal vigente *"Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale"*.
5. È vietata ogni opera o iscrizione che possa provocare danno al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesaggistici o il diritto di veduta dei vicini.

Art. 10 – Ambiti di intervento

1. Ai fini del presente Piano e allo scopo di calibrare i criteri di intervento in funzione dell'impatto che i mezzi pubblicitari producono sulla struttura urbana, il territorio comunale viene ripartito in quattro



Ambiti come delimitati nella Tavola planimetrica allegata sub. "A.2" denominata "Ambiti d'Intervento" e così definiti:

AMBITO A: comprende il Centro Storico delimitato dalle mura cittadine del Comune di Piacenza e la viabilità perimetrale alla cerchia muraria (via IV Novembre, viale Patrioti, piazzale Roma, via la Primogenita, viale Sant'Ambrogio, via Legione Zanardi Landi, via XXI Aprile, piazzale Torino, via XXIV Maggio) e risulta evidenziato in planimetria con la colore rosso.

In tale ambito le esigenze di tutela architettonica e paesaggistica impongono il divieto di collocazione di mezzi pubblicitari, con la conseguente delocalizzazione di tutti gli impianti posti in prossimità delle mura cittadine, ad eccezione di quanto previsto negli articoli successivi.

AMBITO B: comprende le principali arterie di accesso alla città, nello specifico Via Einaudi, Strada Agazzana, Strada Farnesiana e Via Emilia Parmense, evidenziate in planimetria con il colore marrone. In tale ambito sono comprese alcune zone che, per esigenze di tutela paesaggistica, impongono la massima cautela nell'insediamento di mezzi pubblicitari, con particolare riguardo alle zone inedificate, in corrispondenza delle quali sarà valutata la compatibilità con il vincolo dei mezzi pubblicitari esistenti.

AMBITO C: comprende le restanti aree poste all'interno del centro abitato e delle frazioni, evidenziate in planimetria con colore rosa salmone.

In tale ambito l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana e sono pertanto sempre ammessi.

AMBITO D: comprende la porzione di territorio comunale al di fuori del centro abitato e delle frazioni, evidenziato in planimetria con il colore bianco .

In tale ambito l'esposizione dei mezzi pubblicitari risulta di minore impatto sulla struttura urbana e sono pertanto sempre ammessi.

2. Nei casi in cui il limite dell'ambito sia costituito da una strada urbana, detta strada e le facciate dei fabbricati ad essa prospicienti su ambedue i lati si intendono facenti parte dell'Ambito contiguo soggetto a maggiore tutela.
3. Il "Disciplinare per la collocazione dei mezzi pubblicitari con l'abaco delle distanze", allegato sub. "C" al Piano, stabilisce, per ciascun Ambito, la tipologia e le caratteristiche dei mezzi pubblicitari ammessi.

Art. 11 – Mezzi pubblicitari

1. Si definisce "mezzo pubblicitario" qualsiasi tipo di impianto o manufatto di cui ai successivi commi come disciplinato dal vigente "Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale".



2. La pubblicità di cui al presente titolo viene esercitata esclusivamente per mezzo di insegne di esercizio, preinsegne, cartelli pubblicitari, impianto a messaggio variabile (Rotor), *Ledwall*, Poster pubblicitari, totem, sorgenti luminose, striscioni, standardi, cartelli temporanei, segni orizzontali reclamistici, teli e/o pannelli pittorici e impianti pubblicitari di servizio (pensiline e paline fermata bus, orologi, etc.), come definiti rispettivamente dai commi 2, 4 e 7 dell'Art. 47 del D.P.R. n.495 16/12/1992 e s.m.i.
3. Oltre alle strutture di arredo urbano di cui al successivo articolo 16, rientrano tra i mezzi pubblicitari le seguenti tipologie:
 - a) **Insegna di esercizio:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
 - b) **Preinsegna:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
 - c) **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
 - d) **Cartello pubblicitario:** un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
 - e) **Striscione, locandina e stendardo:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
 - f) **Segno orizzontale reclamistico:** la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
 - g) **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline,



transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;

- h) **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Altri mezzi pubblicitari:

- i) **Impianto a messaggio variabile (Rotor):** elemento mono bifacciale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante l'impiego di rotori; Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- j) **Ledwall:** elemento mono o bifacciale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, caratterizzato dalla presenza di cassonetto specificatamente realizzato per la diffusione di messaggi propagandistici variabili mediante l'impiego di un impianto video.

Saranno disciplinati individualmente previa istanza di rilascio autorizzazione, nel caso di mezzi pubblicitari su suolo privato, o previa procedura ad evidenza pubblica indetta dall'Amministrazione Comunale, nel caso di mezzi pubblicitari da collocarsi su suolo pubblico;

- k) **Poster pubblicitario:** manufatto bidimensionale monofacciale, vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, di materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici di natura esclusivamente commerciale e di durata limitata, costituito da un pannello in lamiera zincata e supportato da idonea struttura di sostegno vincolata al suolo, tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivo, etc. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- l) **Totem:** struttura vincolata a terra finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati su pannelli in metacrilato serigrafato o mediante l'esposizione di manifesti adesivi. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;

- m) **Striscione:** elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, non deperibile agli agenti atmosferici, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa;

- n) **Stendardo:** elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, non deperibile agli agenti atmosferici, privo di rigidità ancorati a pali;



- o) **Cartello temporaneo:** un manufatto monofacciale o bifacciale, realizzato in materiale rigido recante il messaggio pubblicitario, ancorato al suolo in modo che sia facilmente rimovibile e realizzato con caratteristiche di finitura tali da non recare danno ai passanti;
- p) **Telo e/o pannello pittorico:** un pannello monofacciale a protezione di ponteggi in opera per la costruzione o la ristrutturazione di immobili.
- L'esposizione di teli pittorici è autorizzabile previa valutazione preventiva da parte dei competenti uffici comunali in ordine al contenuto del messaggio o alla rappresentazione grafica esposti in relazione al contesto urbano in cui sono inseriti.
- Il telo pittorico monofacciale può essere luminoso per luce indiretta: in tal caso devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso.
4. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, filantropiche, religiose, culturali, sportive e ricreative, da chiunque organizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali, nonché in occasione di spettacoli viaggianti e di manifestazioni commerciali la cui necessità sia collegata ad un evento ad esse riferite, sono autorizzabili altre forme pubblicitarie da concordare con il Comune di Piacenza, il quale valuterà il progetto secondo le esigenze di rispetto ambientale e in funzione delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli edifici circostanti.
5. I mezzi pubblicitari di cui al presente articolo devono essere autorizzati nel rispetto di quanto previsto dal Capo II, del vigente *“Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale”*.
6. Il *“Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze”*, allegato sub. *“C”* al Piano, stabilisce le dimensioni, le caratteristiche, le distanze e l'ubicazione di tali mezzi pubblicitari lungo le strade, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 12 – Tipologia dei messaggi

1. I messaggi pubblicitari, resi visibili attraverso i mezzi pubblicitari di cui ai successivi TITOLI II e TITOLO III, possono essere classificati in:
- a) Messaggi istituzionali o sociali, comunque non finalizzati alla promozione economica di prodotti, per brevità definiti *“Istituzionali”*, ovvero i messaggi preposti all'informazione e diffusione di iniziative di pubblico interesse, di norma emanati da Enti pubblici o di diritto pubblico e da altri soggetti che non abbiano fini di lucro;
- b) Messaggi *“Commerciali”*, ovvero i messaggi finalizzati alla divulgazione di informazioni e comunicazioni atte a promuovere economicamente un'attività, un prodotto, un servizio, un marchio.



TITOLO II – PUBBLICITÀ ORDINARIA

Art. 13 – Definizione di pubblicità ordinaria

1. Si definiscono “pubblicità ordinaria”, i mezzi pubblicitari collocati e/o collocabili su suolo pubblico e/o privato, atti a rendere possibile l’esposizione di messaggi di tipo Istituzionale e/o Commerciale, non classificati come impianti dedicati al servizio di affissioni, di cui all’Art. 47 comma 1 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

Art. 14 – Durata dei mezzi pubblicitari

1. Si definisce “mezzo pubblicitario permanente” qualsiasi mezzo pubblicitario di cui al precedente articolo, la cui collocazione abbia una durata superiore ai 90 (novanta) giorni consecutivi.
2. Si definisce “mezzo pubblicitario temporaneo” qualsiasi mezzo pubblicitario di cui al precedente articolo, la cui collocazione non abbia una durata superiore ai 90 (novanta) giorni consecutivi.

Art. 15 – Arredo Urbano – Impianti pubblicitari di servizio

1. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
2. È consentito l’abbinamento del messaggio pubblicitario con elementi di arredo urbano quali, a titolo esemplificativo, orologi, cestini portarifiuti, panchine, giochi per bambini e simili, o a servizi di pubblica utilità, paline fermata bus o pensiline bus, purché nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente e degli edifici circostanti.
3. Tra le strutture di arredo urbano rientrano le seguenti tipologie:
 - a. **Transenna parapetonale:** elemento posto a protezione dei pedoni ai bordi delle strade all’interno di un centro abitato.
E’ vietata la vendita di spazi pubblicitari sulle transenne parapetonali.
 - b. **Palina e Pensilina fermata autobus:** struttura integrata con palina/pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, finalizzata alla diffusione dei messaggi istituzionali, pubblicitari o propagandistici.
Sulle paline e pensiline fermata autobus è consentita l’esposizione di messaggi pubblicitari non affissionistici regolarmente autorizzati.



- c. **Orologio, mappa città e simili:** strutture integrate ad orologi, barometri etc. ad essi rigidamente vincolate, finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari direttamente con l'esposizione di elementi come pannelli serigrafati o simili.
- Sono compresi anche gli impianti a croce luminosa con annesse informazioni di data, ora e temperatura, che segnalano la presenza nelle vicinanze, di una specifica attività di farmacia/parafarmacia, quando gli stessi non presentano le caratteristiche dell'insegna di esercizio.
- d. **Bacheca pubblicitaria:** manufatto permanente bidimensionale, costituito da una cassetta con coperchio trasparente finalizzato alla diffusione di messaggi, informazioni o propaganda da parte di enti pubblici, partiti politici e/o vari enti, tramite l'esposizione al suo interno di altri elementi quali manifesti, adesivi etc., supportato da idonea struttura di sostegno vincolata al suolo o a parete.
4. Sono ammessi ulteriori differenti impianti pubblicitari di servizio, proposti da Enti pubblici o da altri soggetti che producono servizi per la collettività o che svolgono attività imprenditoriali, purché preventivamente valutati dagli Uffici Comunali preposti all'esame del progetto ed al rilascio dell'autorizzazione, i quali valuteranno la proposta secondo le esigenze di rispetto ambientale e delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli edifici circostanti.
5. Il "Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze", allegato sub. "C" al presente Piano, stabilisce le dimensioni, le caratteristiche, le distanze e l'ubicazione di tali mezzi pubblicitari lungo le strade, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

Art. 16 – Requisiti generali degli impianti e dei messaggi per la pubblicità ordinaria

1. Gli impianti di cui al presente TITOLO devono possedere i seguenti requisiti generali:
 - Sicurezza, in ordine alla stabilità del manufatto/impianto;
 - Decoro, con particolare riguardo ad un impatto sostenibile rispetto al tessuto urbano di riferimento;
 - Funzionalità, per garantire facilità di installazione, di manutenzione e di sostituzione.
2. Gli impianti devono essere progettati e posti in opera in modo da non arrecare pericolo o disturbo alla sicurezza stradale, sia veicolare che pedonale.
3. I messaggi, istituzionali o commerciali, esposti all'interno del territorio comunale non dovranno in alcun modo riportare scritte o logotipi offensivi del decoro pubblico, né recare messaggi od indicazioni anche solo potenzialmente razziste, discriminatorie o violente. Le istanze per il rilascio di nuove autorizzazioni o per il rinnovo di quelle precedentemente rilasciate e prossime alla scadenza dovranno essere trasmesse in modalità telematica mediante il portale Sportello Telematico del Comune di Piacenza.



Art. 17 – Requisiti tecnici degli impianti per la pubblicità ordinaria

1. Gli impianti di cui al presente TITOLO devono essere conformi a quanto disposto dagli Art. 49 e 50 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

Nel dettaglio le strutture devono rispondere alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio. I sostegni e le fondazioni devono essere calcolati per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve ed essere di materiale indeformabile e saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso che nei singoli elementi.

Gli impianti e le parti che li costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

I mezzi pubblicitari devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici, devono conservare le proprie caratteristiche chimico fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente, inoltre conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente ispezionabili al fine di evitare il ristagno di acqua e l'accumulo dello sporco.

Il manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse dal DPR 37/2008 e successive modifiche ed integrazioni per la realizzazione degli impianti e l'impegno dei materiali secondo regola d'arte.

Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e deve risultare conforme alla vigente normativa in materia; le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento.



TITOLO III – PIANO DELLE AFFISSIONI

Art. 18 – Campo di Attuazione

1. Le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette da parte dei soggetti privati possono effettuarsi esclusivamente nei modi previsti dagli artt. 26 e 27 del “*Regolamento per l’applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale*”.

Art. 19 – Prescrizioni ubicative

1. Rispetto alle posizioni già presenti sul territorio comunale sono consentite limitate traslazioni dovute alle effettive esigenze di posa in opera; dette posizioni sono da considerarsi derogabili unicamente dietro apposito Nulla Osta motivato del competente Servizio SUAP.
2. All’interno del centro abitato, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell’art. 23 del D.lgs. n.285 30/04/1992 e s.m.i., ed a quanto previsto ai commi 4 e 6 dell’art. 51 del D.P.R. n.495 16/12/1992 e s.m.i., è consentito il posizionamento degli impianti affissionistici nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:
 - a. Devono essere posizionati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;
 - b. Devono essere collocati preferibilmente in allineamento con i pali pubblici ed altri impianti esistenti;
 - c. Non devono essere di ostacolo alla visibilità dei segnali e degli impianti semaforici entro lo spazio di avvistamento;
 - d. Non devono fronteggiare vetrine, finestre e portoni di accesso ai fabbricati.
1. La collocazione degli impianti affissionistici visibili da strade statali, regionali o provinciali, dovrà avvenire previo Nulla Osta tecnico da parte dell’Ente proprietario della strada.
2. Gli impianti affissionistici non possono essere sovrapposti anche solo in parte a paramenti esterni quali bugnati e murate in laterizio o ad elementi decorativi.
3. Lungo la medesima viabilità gli impianti devono essere omogenei e deve essere rispettata la distanza minima di 150 cm. dagli angoli dei fabbricati.

Art. 20 – Ubicazione degli impianti affissionistici nei luoghi ed in prossimità degli edifici sottoposti a vincolo

1. Lungo le strade, nei luoghi sottoposti a vincolo panoramico, a vincoli di tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, a vincolo storico, artistico o archeologico, o in prossimità di edifici e luoghi di



interesse storico artistico o archeologico, non è consentita l'installazione di nuovi impianti affissionistici rispetto al censimento di cui al comma 1, art. 20 delle presenti NTA, in mancanza del Nulla Osta da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Art. 21 – Piani e studi di arredo urbano

1. Gli impianti affissionistici, qualora siano inclusi in zone o edifici oggetto di Piani o studi coordinati di arredo urbano e/o del traffico, approvati con specifici atti deliberativi dell'Amministrazione Comunale, dovranno adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.
2. Qualora ciò renda necessario la rimozione o lo spostamento dell'impianto affissionistico, lo stesso dovrà essere ricollocato nelle posizioni alternative previa verifica della rispondenza delle stesse alle norme del presente Titolo.

Art. 22 – Occupazione di marciapiedi

1. Il cordolo di coronamento dovrà restare inalterato e non dovrà essere interessato dall'installazione del paletto.
2. In assenza di marciapiede, il posizionamento degli impianti affissionistici è autorizzato nel rispetto della distanza di mt. 3 dalla carreggiata.
3. L'installazione degli impianti affissionistici non deve costituire impedimento alla circolazione di persone invalide o con ridotta capacità motoria. Pertanto nella loro installazione dovrà essere sempre verificato che vi sia una larghezza minima di m. 1 di marciapiede libero da qualsiasi occupazione.

Art. 23 – Definizione e tipologia dell'impianto, prescrizioni tecniche

1. L'impianto per le Pubbliche Affissioni e le Affissioni Dirette è costituito da un supporto e dall'elemento sovrapposto recante il messaggio da pubblicizzare.
2. Le tipologie d'impianti ammesse per il servizio di Pubbliche Affissioni e per Affissioni Dirette sono le seguenti:
 - a) Stendardo affissionale, con supporto mono o bifacciale su pali, in lamiera zincata in profilato metallico (ferro o alluminio) con eventuali elementi di arredo urbano per completamento, per il quale sono previste le seguenti possibili dimensioni (base x altezza):
 - 140x200 cm.;
 - 200x140 cm.



- b) Plancia murale, con supporto murale ancorato a parete, in lamiera zincata in profilato metallico (ferro o alluminio), per la quale sono previste le seguenti possibili dimensioni (base x altezza):
- 80x270 cm.;
 - 100x140 cm.;
 - 100x210 cm.;
 - 140x200 cm.;
 - 200x140 cm.;
 - 200x280 cm.;
 - 300x140 cm.
- c) Poster affissionale, con supporto mono o bifacciale su pali o a parete, in fondo metallico, sostenuto da piastrini in doppia T o ancorato a muro e racchiuso in una cornice di legno, alluminio o vetroresina, alta 20 cm., del formato (base x altezza):
- 600x300 cm.
3. Il “Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l’abaco delle distanze” allegato sub. “C” al Piano stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, le distanze e l’ubicazione di questi mezzi pubblicitari lungo le strade, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.
4. Si possono prevedere dimensioni affissionali differenti, rispetto a quelle sopracitate, che saranno valutate di volta in volta dall’Amministrazione Comunale.
5. Ciascun impianto destinato alle pubbliche affissioni è sormontato da una cimasa riportante i seguenti dati:
- a) Amministrazione (COMUNE DI PIACENZA – SERVIZIO AFFISSIONI);
 - b) Limitatamente agli impianti poster affissionistici. numero progressivo di identificazione dell’impianto corrispondente a quello indicato sulla cartografia Allegato B del Piano.
6. Gli impianti affissionistici saranno realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici per cui è vietato l’uso del legno non trattato e del cartone; potranno essere anche provvisti di pannelli solari e led atti all’illuminazione degli stessi (tecnologia affisolar). I sostegni ed i supporti dovranno essere adeguatamente protetti contro la corrosione; la struttura di sostegno sarà opportunamente verniciata con colore determinato dal Comune di Piacenza, con suo apposito atto, anche in rapporto al luogo di collocazione dell’impianto; il pannello riportante il messaggio pubblicitario sarà fissato saldamente alla struttura di sostegno con opportuni giunti; il tutto dovrà essere facilmente smontabile al fine di agevolare le operazioni di manutenzione e di trasporto; i plinti di ancoraggio delle strutture saranno realizzati in calcestruzzo di dosaggio, dimensioni e sezione opportunamente calcolati per sopportare le strutture stesse; dovranno inoltre essere presi tutti gli



accorgimenti previsti dalla regola d'arte per il ripristino delle strutture e delle pavimentazioni su cui si è intervenuto.

Art. 24 – Modalità di installazione

1. Il bordo inferiore dei pannelli deve essere installato ad un'altezza media dal piano di calpestio non inferiore a cm. 50 e non superiore a cm. 110, fatta salva l'eventuale presenza di impianti tecnologici che rendono indispensabile una deroga.
2. Gli impianti pubblicitari affiancati dovranno essere installati a una distanza non inferiore a 10 cm. l'uno dall'altro.

Art. 25 – Effettuazione delle affissioni dirette

1. Le Affissioni Dirette sono disciplinate dall'art. 27 del vigente *“Regolamento per l'applicazione del Canone Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale”*.
2. L'installazione e gestione degli impianti per l'effettuazione delle Affissioni Dirette sarà affidata dal Comune di Piacenza mediante svolgimento di specifica gara
A tale scopo la superficie complessiva da affidare ai soggetti privati per l'effettuazione delle Affissioni Dirette potrà anche essere suddivisa in più lotti, la cui consistenza sarà formalizzata in sede di redazione del bando di gara.

TITOLO IV – NORME AMMINISTRATIVE

Art. 26 – Autorizzazione ad installare i mezzi pubblicitari

1. La posa, collocazione od installazione di mezzi pubblicitari nonché ulteriori iniziative pubblicitarie devono essere preventivamente autorizzate dal Comune di Piacenza, secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - a) nel caso di mezzi da porre in opera ai margini di Strade Comunali situate sia all'interno che all'esterno del perimetro del Centro Abitato, (così come definito al precedente art. 10), l'autorizzazione è richiesta al competente Ufficio;
 - b) Nel caso di mezzi da porre in opera ai margini di Strade Statali, Regionali o Provinciali che siano all'interno del perimetro del Centro Abitato (come definito al precedente art. 10), l'autorizzazione è



richiesta al competente ufficio del Comune di Piacenza, che dovrà acquisire il Nulla Osta rilasciato dall'Ente proprietario della strada;

c) Nel caso in cui il mezzo pubblicitario sia da porre in opera ai margini delle strade di cui alla precedente lettera b) che sebbene ubicate all'interno del perimetro del Territorio Comunale non sono ricomprese all'interno del perimetro del Centro Abitato, l'istanza va presentata direttamente all'Ente Proprietario della Strada come previsto dall'art. 53 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.

d) Nel caso in cui l'impianto vada collocato lungo una strada, ma risulti visibile anche da un'altra strada di proprietà di Ente diverso, l'autorizzazione alla posa in opera è subordinata al preventivo Nulla Osta di quest'ultimo Ente;

e) Nel caso in cui l'impianto sia posto lungo una sede ferroviaria e visibile anche da una strada, la collocazione dello stesso è soggetta ad autorizzazione delle Ferrovie dello Stato, previo Nulla Osta dell'Ente proprietario della strada, ferma restando comunque l'autorizzazione alla sua posa in opera da parte del competente ufficio del Comune di Piacenza.

2. In carenza di autorizzazione ovvero in caso di difformità della stessa, si applicano, per i mezzi posizionati sia su aree pubbliche sia su aree private, le sanzioni previste dal D.lgs. n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. e, in particolare, quelle previste dagli articoli 13 bis e 13 quater dello stesso decreto.
3. All'esterno del perimetro del Centro Abitato possono essere installati gli impianti classificati nel TITOLO II e TITOLO III delle presenti NTA, purché abbiano caratteristiche conformi a quanto prescritto agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.
4. All'interno del perimetro del Centro Abitato, fermo restando quanto previsto dall'art. 49 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i., possono essere autorizzati gli impianti elencati nel TITOLO II e TITOLO III delle presenti NTA, a condizione che le loro caratteristiche siano conformi a quanto stabilito in proposito dal presente Piano per ciascuno di essi.
5. Nel caso in cui l'impianto da installare insista su area o immobile di proprietà comunale, con un unico atto dirigenziale sarà rilasciata l'autorizzazione all'installazione e la concessione di suolo pubblico.
6. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare è tenuto a presentare 30 (trenta) giorni prima della scadenza apposita istanza, corredata dalla dimostrazione della permanenza delle condizioni necessarie ad ottenere l'autorizzazione dell'impianto e da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione ed il permanere delle condizioni di sicurezza dello stesso impianto. Nelle more della conclusione del Procedimento di rinnovo, il mezzo precedentemente autorizzato rimane esposto sino a conclusione del procedimento medesimo.
7. Nel provvedimento di autorizzazione sono individuate le eventuali prescrizioni di natura tecnica necessarie per l'installazione o effettuazione dell'iniziativa pubblicitaria, il richiamo alle disposizioni da osservarsi nel caso in cui l'installazione comporti la manomissione del suolo pubblico o delle



strutture, nonché all'assoggettamento all'imposta di pubblicità. L'autorizzazione è rilasciata facendo comunque salvi eventuali i diritti di terzi.

8. L'autorizzazione è esibita, su richiesta del personale addetto alla vigilanza, dal titolare della stessa.

Art. 27 – Richiesta di autorizzazione per mezzi pubblicitari permanenti

1. La pubblicità ordinaria permanente, che non abbia carattere di affissione, può venir esposta esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari di cui all'art. 11 delle presenti NTA.
2. La pubblicità ordinaria permanente può venire esposta esclusivamente se conforme al "Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze" allegato sub. "C" al Piano.
3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, è presentata allo sportello Suap del Comune di Piacenza, utilizzando il portale telematico in uso, e deve contenere la seguente documentazione tecnica:
 - a) Estratto catastale con identificazione del mappale interessato dal posizionamento dell'impianto;
 - b) Rilievo dettagliato dell'area prossima all'impianto da installare;
 - c) Progetto dell'installazione (contenente anche la documentazione minima di cui all'art. 18 delle presenti norme), con evidenziate le quote metriche di distanza dalla carreggiata, da altri cartelli o segnali di pericolo esistenti, da installazioni semaforiche e da altri mezzi pubblicitari non oggetto di rimozione;
 - d) Georeferenziazione con coordinate WGS84/UTM32N (EPSG:32632);
 - e) Tavola illustrativa o immagine fotografica del nuovo impianto, da cui si evincano chiaramente le dimensioni di ingombro, il colore e le dimensioni del messaggio pubblicitario ai fini del calcolo del canone unico patrimoniale;
 - f) Tabella riepilogativa relativa al rispetto delle prescrizioni al "Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze" allegato sub. "C" al Piano.
4. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione non sia corredata della necessaria documentazione, il richiedente potrà procedere, a seguito di comunicazione del competente ufficio, alla sua conformazione/regolarizzazione entro i termini dal medesimo ufficio assegnati; qualora la regolarizzazione non venga effettuata entro i predetti termini, l'ufficio procederà all'avvio del procedimento di diniego dell'autorizzazione richiesta.
5. Il procedimento autorizzatorio o di diniego deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, secondo quanto previsto dall'art. 53 del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i.
6. L'autorizzazione per il rinnovo o per l'esposizione di nuovi mezzi pubblicitari è personale e non cedibile ed ha durata massima triennale dalla data di rilascio, in conformità a quanto previsto al comma 6 dell'Art. 53 del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i



Art. 28 – Richiesta di autorizzazione per mezzi pubblicitari temporanei

1. La pubblicità temporanea viene esercitata esclusivamente per mezzo di striscioni, standardi, cartelli temporanei, segni orizzontali reclamistici, teli e/o pannelli pittorici, la cui esposizione non può superare i 90 (novanta) giorni consecutivi per ciascuna autorizzazione richiesta e regolarmente rilasciata.
2. La richiesta di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari temporanei, è presentata allo sportello Suap del Comune di Piacenza, utilizzando il portale telematico in uso, e deve contenere la seguente documentazione tecnica:
 - a) Scheda di ubicazione con la quale verrà specificato, grazie all'ausilio di opportune fotografie o fotomontaggi, l'esatto posizionamento dell'impianto pubblicitario da installare nel contesto architettonico e paesaggistico;
 - b) Scheda tecnica dell'impianto pubblicitario, contenente tutte le caratteristiche relative all'impianto da installare, che devono essere conformi a quelle indicate nel "Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze" allegato sub. "C" al Piano;
 - c) Bozzetto pubblicitario da esporre;
 - d) Tabella riepilogativa relativa al rispetto delle prescrizioni del "Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze" allegato sub. "C" al Piano.
3. Le richieste di installazione di mezzi pubblicitari temporanei e di autorizzazione di pubblicità temporanea devono essere presentate almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'esposizione pubblicitaria.

Art. 29 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. I mezzi pubblicitari sono installati nel rispetto delle presenti NTA.
2. L'installazione dei mezzi pubblicitari è effettuata in modo da permettere la massima facilità di pulizia e di manutenzione degli stessi.
3. Nel caso in cui sia necessario eseguire interventi di riparazione o modifica del marciapiede o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione dei mezzi pubblicitari occupanti tali spazi, il titolare delle autorizzazioni è obbligato ad eseguirne la rimozione a proprie spese e sotto la propria responsabilità ed a provvedere alla successiva ricollocazione in loco, con le modifiche eventualmente necessarie per il loro stabile e corretto riposizionamento; in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, l'autorità competente ordina la rimozione dell'impianto a spese del proprietario, fatta salva la rimozione d'ufficio in caso di inottemperanza con spese a carico del titolare del mezzo pubblicitario.



4. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione dell'impianto anche in caso di danneggiamento da parte di terzi.
5. I danni a cose e/o persone causati dai mezzi pubblicitari sono a totale carico del titolare dell'autorizzazione, restando manlevato il Comune da ogni responsabilità al riguardo.
6. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione, di insussistenza delle condizioni di sicurezza o nel caso di motivata richiesta da parte del Comune o dell'Ente proprietario della strada.
7. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di installare l'impianto entro 120 (centoventi) giorni dall'ottenimento del titolo autorizzatorio.

Art. 30 – Targhetta di identificazione

1. Su ogni impianto pubblicitario permanente e saldamente fissata in posizione facilmente visibile, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica incisa o serigrafata in modo indelebile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - a) Amministrazione rilasciante;
 - b) Soggetto titolare;
 - c) Numero dell'autorizzazione;
 - d) Via e numero civico o progressiva chilometrica e coordinate geografiche GPS;
 - e) Data di scadenza dell'autorizzazione.
2. La targhetta andrà sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogniqualvolta intervenga una variazione di uno o più dati in essa riportati.

Art. 31 – Revoca

1. L'autorizzazione è sempre revocabile nei seguenti casi:
 - a) per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
 - b) per il venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo.
2. Entro 90gg dal ricevimento della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca, il titolare dovrà provvedere alla rimozione di quanto autorizzato e al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi.

Art. 32 – Decadenza

3. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la scadenza del termine di validità dell'autorizzazione;
 - b) il mancato pagamento del canone;



- c) ogni altra violazione delle disposizioni del Codice della Strada (C.d.S.), del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., del presente Regolamento e del decreto di autorizzazione.
4. Entro 90gg dal ricevimento della comunicazione di decadenza, il titolare dovrà provvedere alla rimozione di quanto autorizzato e al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 33 – Vigilanza

1. Il Comune vigila tramite gli uffici incaricati con l'ausilio della Polizia Locale sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari autorizzati, nonché sul loro stato di conservazione e di buona manutenzione e sui termini di scadenza delle autorizzazioni.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi del Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e della Legge 24.11.1981 n. 689.
3. Il Dirigente responsabile può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

Art. 34 - Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 23, 11° comma, del Codice della Strada.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi di cui trattasi, a carico dell'autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, di decadenza dall'autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, questi devono essere rimossi, entro il termine fissato. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.
4. Devono altresì essere rimossi tutti i mezzi pubblicitari e propagandistici aventi contenuto difforme dalle autorizzazioni rilasciate, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, entro il termine di 48 ore dalla notifica del verbale. In caso di inottemperanza si procederà d'ufficio, con spese a carico del trasgressore.



5. Si procederà altresì d'ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell'autorizzazione alla collocazione di segni orizzontali reclamistici striscioni, locandine e standardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine assegnato.
6. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.
7. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 35 - Sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento

1. Per le fattispecie di violazione non espressamente previste e/o disciplinate dal vigente D. Lgs. n. 285/1992, si applicano le norme del presente Regolamento, che ammettono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 450,00, da irrogare ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla L. n. 689/81 e successive modificazioni. Le violazioni riguardano:
 - a. installazione di mezzi pubblicitari e di propaganda senza autorizzazione/segnalazione certificata di inizio attività;
 - b. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione o, nel caso di segnalazione certificata di inizio attività, contenute nel presente regolamento, nonché nelle specifiche norme settoriali.
2. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

Art. 36- Sanzione accessoria della rimozione di mezzi pubblicitari abusivi

1. Alle violazioni delle norme del presente regolamento che comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente, che sarà applicata con ordinanza del Dirigente responsabile, ove non sia possibile e/o eseguita la regolarizzazione entro il termine stabilito.
2. Nello stesso provvedimento viene indicato il termine finale di rimozione che comunque non potrà superare i trenta giorni dalla notifica.
3. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.



Art. 37 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. Nel momento in cui l'autorizzazione cessi per qualsiasi motivo, o venga ordinata la rimozione di mezzi abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi o altri mezzi di pubblicità di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o evento pubblicizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
3. In caso di inottemperanza si provvederà da parte dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 – Supporti provvisori

1. Non è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari su supporti provvisori diversi da quelli previsti nel "Disciplinare per la collocazione degli impianti pubblicitari con l'abaco delle distanze" allegato sub. "C" al Piano.

Art. 39 – Mezzi pubblicitari esistenti

1. Entro 180 (centottanta) giorni dalla data di approvazione del presente Piano è consentita la regolarizzazione di mezzi pubblicitari esistenti secondo le procedure previste dall'art. 30 delle presenti norme.

Decorso tale termine, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 23 comma 13 ter e 13 quater del D.lgs. 285/92, può provvedere d'ufficio a rimuovere l'impianto/mezzo addebitandone i costi al proprietario o, qualora lo stesso non fosse reperibile, al titolare del messaggio pubblicitario, con applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

2. Nel caso di titoli autorizzativi in corso di validità l'adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire in concomitanza con la richiesta di rinnovo del titolo autorizzativo.



Art. 40 – Entrata in vigore e abrogazione norme regolamentari vigenti

1. Il PGIP e le presenti norme entreranno in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Art. 41 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti NTA in materia di pubblicità ed affissioni, si rinvia alle norme ed alle leggi vigenti in materia.